

**OGGETTO:** *USI CIVICI - Comune di Farnese (Viterbo)* - Reintegra di terreni di demanio collettivo, a favore del Comune, illegittimamente occupati dalle ditte Lieti Antonio ed Alfonsi Nicolino.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**SU PROPOSTA** del Direttore Regionale Agricoltura;

**VISTA** la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** la L.16.06.27, n. 1766;

**VISTO** il R.D. 26.02.28, n.332;

**VISTO** il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

**PRESO ATTO** che

◦ In data 17 marzo 2008 il perito demaniale Luigi Ranucci ha depositato una relazione di perizia riguardante proposte di reintegra di n° 10 quote di terreno appartenenti al demanio civico del Comune di Farnese, tenute in possesso da differenti soggetti privati.

◦ Detta relazione di perizia conteneva le descrizioni delle quote oggetto di accertamento e di possesso, con la constatazione della inesistenza di migliorie agrarie, su tutte le quote interessate, in contrasto, quindi, con i requisiti di cui alle disposizioni dell’art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766.

◦ Tali atti istruttori sono stati inviati per la pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune a termine dell’art. 15 del R.D. n. 332/1928, con nota della direzione Regionale Agricoltura n° 85703 del 9/06/2008, e pubblicati dal 27/06/2008 al 27/07/2008, come da relata di pubblicazione riportata in calce alle proposte di reintegra di che trattasi.

◦ Di tale pubblicazione se ne è dato avviso agli interessati, procedendo a consegnare regolare biglietto di notifica sia agli originari assegnatari di dette quote, sia quelli risultanti iscritti a ruolo, sia ai conduttori dei terreni stessi, nonché alla popolazione utente a mezzo di un bando pubblico a firma del Sindaco del Comune di Farnese.

◦ I sigg. Lieti Antonio, con nota pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura al prot. N. 118766 del 31/07/2008, e Alfonsi Nicolino, con nota depositata al Comune di Farnese al n° 5041 del 23/07/2008 proponevano opposizione ex art. 30, comma 2, del R.d. 26/02/1928 n° 332, alle proposte di reintegra riportate nella perizia Ranucci Luigi;

**PRESO ATTO** che dalla documentazione inviata a corredo della istanza di reintegra ed acquisita in sede di accertamenti istruttori, risulta in modo inequivocabile che detti terreno sono illegittimamente detenuti in affitto dal Sig. Lieti Antonio in forza di rapporti contrattuali, con presunti occupatori abusivi,

**VISTA** la relazione prodotta dalla competente struttura regionale in materia di usi civici, con la quale vengono confermate le situazioni rappresentate dal perito demaniale, al riguardo delle illegittime occupazioni da parte del soggetto sopra menzionato, nonché accertata la mancanza di requisiti idonei per l’ottenimento di eventuali proposte di legittimazione;

**PRESO ATTO** che entrambe le ditte di che trattasi hanno prodotto, pur non avendo diritto, ricorso alle proposte di reintegra demaniale, né hanno richiesto la legittimazione dei

terreni stessi e pertanto occorre adottare un procedimento di reintegra demaniale nei loro confronti, per la restituzione di tutte le terre a favore del Comune;

**RILEVATO** che dalla suddetta relazione risulta, altresì, in particolare, che:

- a) I ricorrenti non possono essere considerati “occupatori illegittimi” poiché possiedono i terreni in forza di contratti di affitto da considerarsi, tra l’altro, irregolari ed illegittimi;
- b) Sui terreni non sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti, tali da poter considerare debitamente migliorato il terreno, come disposto dall’art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766;
- c) L’occupazione interrompe la continuità del demanio civico;

**CONSIDERATO** pertanto che non sussistono tutti i requisiti di legge per concedere eventualmente la legittimazione a favore delle ditte ricorrenti i quali, comunque, non hanno prodotto alcuna istanza di legittimazione ai sensi del medesimo art. 9 della L. 1766/1927;

**RICONOSCIUTO**, di contro, che per il rilevante interesse pubblico connesso alla riappropriazione dei fondi per una più corretta e funzionale gestione degli stessi, occorre procedere, ai sensi del 3° comma del citato art. 9 della L. 16/07/1927 n° 1766, alla reintegra a favore del Comune di Farnese, titolare dei diritti;

**RITENUTO** che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico dell e ditte occupatrici, e che, nella fattispecie, non si ritiene di determinare l’importo dei frutti non percetti, stante l’accertata riscossione da parte del Comune di canoni annui;

**RITENUTO** di conseguenza rigettare i ricorsi presentati dai Sigg. Lieti Antonio ed Alfonsi Nicolino, per le motivazioni sopra esposte;

**VISTO**, altresì, l’art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa riportato :

- 1) Di rigettare i ricorsi presentati dai Sigg.ri Lieti Antoni ed Alfonsi Nicolino contro le proposte di reintegra demaniale del perito demaniale Luigi Ranucci, per le motivazioni in premessa riportate e costituenti in:
  - a) I ricorrenti non possono essere considerati “occupatori illegittimi” poiché possiedono i terreni in forza di contratti di affitto da considerarsi, tra l’altro, irregolari ed illegittimi;
  - b) Sui terreni non sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti, tali da poter considerare debitamente migliorati i terreni, come disposto dall’art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766;
  - c) L’occupazione interrompe la continuità del demanio civico;e per tutte le considerazioni di carattere tecnico giuridico riportate nella relazione istruttoria prodotta dalla competente struttura, in materia di usi civici, della Direzione Regionale Agricoltura, che, se pur non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente determinato.
- 2) Il Comune di Farnese è reintegrato nel possesso dei terreni ricadenti all’interno delle particelle n. 51 del foglio n. 3, per una superficie complessiva di Ha 8.97.00, del medesimo comune, ed all’interno delle particelle n. 89 e 45 del foglio n. 13 del Comune di Ischia di Castro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 della Legge 16/06/1927 n° 1766 e dell’art. 29 del R.D. 26/02/1928 n° 332.
- 3) Il sig. Lieti Antonio, nato a Farnese il 5 maggio 1934 ed ivi residente in Via San Francesco n. 39/e, ed il sig. Alfonsi Nicolino, nato a Farnese il 31 maggio 1956 ed ivi residente in Via

San Francesco n. 34, debbono restituire al Comune di Farnese i terreni come sopra individuati, illegittimamente posseduti, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento.

- 4) Di richiedere, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Farnese, ai sensi dell'art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766, di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alle ditte sopra meglio individuate ed al Sindaco del Comune di Farnese, tenendo conto che, in caso di inottemperanza del termine di cui sopra, dovrà altresì eseguire la riconsegna del terreno e l'allontanamento degli occupatori abusivi, con verbale che sarà trasmesso al Comune ed alla Direzione Regionale Agricoltura.
- 5) L'area in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetta alle ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge ivi compresi, art. 1-ter, 1-quinquies della L. 431/85 e Testo Unico D.lg. 490/99
- 6) Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico delle ditte medesime.
- 7) Il Comune di Farnese dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e secondo le direttive delle citate circolari dell'Agenzia del Territorio, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

Avverso questo atto potrà essere presentato ricorso al competente TAR, oppure ricorso al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale sarà inviato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dr. Guido Magrini**